



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli

Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (TO) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it

P. IVA 00529840019

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 80 del 25/11/2021

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLE ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE E DEI CIRCHI

L'anno **duemilaventuno**, addì **venticinque** del mese di **novembre** alle ore **18:30** in Rivoli, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è adunato in seduta pubblica di prima convocazione il Consiglio comunale, del quale sono membri i Signori:

ALBRILE ADRIANO	CONSIGLIERE	Presente
BUGNONE EMANUELE	CONSIGLIERE	Presente
CALOSSO VALERIO GIANNI	PRESIDENTE	Presente
CASALICCHIO ALDO	CONSIGLIERE	Presente
CAVASSA SILVIA	CONSIGLIERE	Presente
COGLIANDRO SERGIO	CONSIGLIERE	Presente
COMORETTO ALDO	CONSIGLIERE	Presente
CORDERO PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
COSIMATO OLGA MARIA FRANCESCA	CONSIGLIERE	Presente
CROCE PIERA	CONSIGLIERE	Presente
DE FRANCIA PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
DE GENNARO FABRIZIO	CONSIGLIERE	Assente
DILONARDO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
ERRIGO ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Presente
GARRONE CARLO ANGELO	CONSIGLIERE	Presente
GARZONE LUCIA	CONSIGLIERE	Presente
MANCIN MANUELA	CONSIGLIERE	Presente
MASTELLA ELENA	CONSIGLIERE	Presente
MILANI GIUSEPPE PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
RIGGIO SALVATORE	CONSIGLIERE	Presente
SENATORE FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente
SOFIA PIETRO	CONSIGLIERE	Assente
TORRESE STEFANO	CONSIGLIERE	Presente
TRAGAIOLI ANDREA	SINDACO	Presente
VOZZO VINCENZO	CONSIGLIERE	Presente

Presenti n. 23

Assenti n. 2

Presiede il Presidente del Consiglio comunale: CALOSSO VALERIO GIANNI
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE BONITO MICHELINA .

Sono personalmente presenti :

il Presidente del Consiglio Valerio Calosso

il Sindaco Andrea Tragaioli

i consiglieri comunali Albrile, Casalicchio, Cavassa, Cogliandro, Cosimato, Croce, Errigo, Garrone, Mancin, Mastella, Milani, Riggio, Senatore, Torrese, Vozzo

il Segretario generale Michelina Bonito.

I consiglieri Comoretto, Cordero, De Francia, Dilonardo e Garzone, sono collegati in videoconferenza.

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLE ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE E DEI CIRCHI

Deliberazione proposta dalla Giunta Comunale
su relazione dell'Assessore al Commercio Paolo Dabbene

La legge n. 337 del 18.03.1968 e s.m.i. (Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante), all'art. 1, sancisce il riconoscimento da parte dello Stato della funzione sociale dei circhi e dello spettacolo viaggiante.

Reputato che le attività dello spettacolo viaggiante, correttamente gestite e selezionate, possano rivestire anche una funzione di valorizzazione del territorio, in linea con gli obiettivi dell'Amministrazione.

Dato atto che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 18/7/2013 era stato approvato il *Regolamento delle attività di spettacolo viaggiante e dei circhi*, per la disciplina dell'annuale parco divertimenti in occasione della Fiera di S. Caterina, nonché della concessione delle aree ai circhi.

Alla suddetta deliberazione faceva seguito l'approvazione di un nuovo testo regolamentare diretto a tener conto di alcune delle richieste rappresentate dagli operatori economici della categoria e di esigenze di trasparenza contenute nel Piano Triennale per la prevenzione del rischio della corruzione (giusta deliberazione consiliare n. 44 del 16/07/2019).

Si ritiene che l'esperienza condotta nella gestione delle attività dello spettacolo viaggiante, fatto salvo l'impianto complessivo dei criteri di fondo - dei quali si riconosce la validità - abbia evidenziato, nella disciplina regolamentare, alcune carenze tra le quali l'assenza delle "grandi attrazioni" contemplate nell'elenco ministeriale di cui all'art. 4 della Legge 337/68.

Al fine di ovviare nell'immediato ad almeno una di queste carenze nelle more di una prossima revisione di tutto il regolamento attualmente in vigore, si ritiene di modificare lo stesso con l'inserimento dell'art. 22 bis di cui si cita il testo "*Relativamente alle grandi attrazioni contemplate nell'elenco ministeriale di cui all'art. 4 della Legge 337/68 ss.mm., la Giunta Comunale può con proprio atto deliberativo ammettere la partecipazione delle medesime solo eccezionalmente e nei casi previsti di cui all'art. 22 comma 1*".

Si dà atto infine che il procedimento partecipativo è stato assolto con la presentazione della presente proposta unitamente al regolamento modificato ai rappresentanti di categoria ai fini dell'acquisizione di parere con nota registrata al prot. n. 72158 del 12/11/2021 con l'intesa che trascorsi 7 giorni dall'invio si sarebbe proceduto al proseguo dell'iter di approvazione; ad oggi è pervenuta nota da SNAV-CGIL registrata al prot.n. 73586 del 18/11/2021 che ritiene lo stesso esaustivo.

Ritenuto opportuno procedere ad aggiornare il vigente Regolamento Comunale delle attrazioni di spettacolo viaggiante e dei circhi, sulla base di quanto innanzi specificato.

L'adozione del presente atto compete al Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 7 dello Statuto comunale;

Tutto ciò premesso, si propone che il Consiglio comunale

D E L I B E R I

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di modificare il “*Regolamento Comunale delle attrazioni di spettacolo viaggiante e dei circhi*”, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 16/07/2019 come da documento “allegato A”, che costituisce parte integrante e sostanziale, rilevando che la modifica è riportata in grassetto.
3. Di dare atto che successivamente all'art. 22 del Regolamento Comunale sopracitato viene inserito l'art. 22 bis - Concessione di temporanea di aree – Casi particolari, così come segue:

Art. 22 bis

Concessione di temporanea di aree – Casi particolari

Relativamente alle grandi attrazioni contemplate nell'elenco ministeriale di cui all'art. 4 della Legge 337/68 ss.mm., la Giunta Comunale può, con proprio atto deliberativo, ammettere la partecipazione delle medesime solo eccezionalmente e nei casi previsti di cui all'art. 22 comma 1”.

4. Di assicurare la pubblicazione del regolamento, come modificato con il presente provvedimento sull'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.
5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere diretto di spesa a carico del Bilancio dell'Ente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che sulla proposta di deliberazione sopra trascritta è stato acquisito il parere favorevole della II Commissione Intersettoriale ai sensi dell'art. 22 del Regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari.

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente Direzione Risorse Umane e Tutela del Cittadino, ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/00;

Acquisito il visto di conformità dell'atto alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti del Segretario generale .

Illustra l'Assessore al commercio Paolo Dabbene che legge la proposta di delibera.

Dopo l'illustrazione alle ore 21,15 si sospende la seduta per una breve pausa di circa 15 minuti. Alle ore 21,40 la seduta riprende con l'accertamento della presenza dei consiglieri e del sindaco.

Seguono gli interventi dei consiglieri la registrazione dei quali è depositata agli atti e con 13 voti favorevoli , 10 contrari (Bugnone, Cosimato, Croce, De Francia, Dilonardo, Errigo, Garrone, Mastella, Milani, Torrese), espressi per appello nominale, su 23 presenti e votanti

APPROVA

la proposta di deliberazione sopra trascritta ad oggetto: **“ MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLE ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE E DEI CIRCHI “**

Deliberazione n. 80 del 25/11/2021

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale della seduta n. **11** del **25.11.2021**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
CALOSSO VALERIO GIANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
BONITO MICHELINA

Deliberazione divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del T.U. 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE
BONITO MICHELINA

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE E DEI CIRCHI

Approvato con Delibera di Consiglio n. 44 del 16 luglio 2019

Modificato con Delibera di Consiglio n. del

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

Articolo 2 Definizione di spettacolo viaggiante

TITOLO II - I PARCHI DIVERTIMENTI I S. CATERINA

Articolo 3 Periodo e sede di svolgimento del parco divertimenti

Articolo 4 Orario di esercizio del parco divertimenti

Articolo 5 Organico di parco

Articolo 6 Disciplina dell'attrazione novità

Articolo 7 Ammissione al parco divertimenti

Articolo 8 Graduatorie e punteggi

Articolo 9 Domanda e documentazione per la partecipazione

Articolo 10 Disposizioni particolari per gli esercenti il commercio su area pubblica che partecipano al parco divertimenti

Articolo 11 Assegnazione delle aree

Articolo 12 Cauzione

Articolo 13 Sopralluogo

Articolo 14 Cessione dell'attrazione

Articolo 15 Successione

Articolo 16 Cambio di attrazione

Articolo 17 P Prescrizioni d'esercizio

TITOLO III - SPETTACOLI CIRCENSI

Articolo 18 Concessione dell'area ai complessi circensi e simili

Articolo 19 Prenotazione dell'area

Articolo 20 Modalità di concessione dell'area

Articolo 21 Rilascio dell'autorizzazione d'esercizio

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 22 Prima applicazione del regolamento

Articolo 22 bis Concessione di temporanea di aree – Casi particolari

Articolo 23 Prima applicazione del regolamento

Articolo 24 Sanzioni

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina:
- a) lo svolgimento dell'annuale parco divertimenti di S. Caterina
 - b) le modalità di concessione dell'area pubblica ai circhi
 - c) la modalità di concessione di altre aree in occasione di eventi cittadini.

Articolo 2 DEFINIZIONE DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

1. Sono considerati spettacoli viaggianti, ai sensi dell'art. 2 della Legge 18/3/1968 nr. 337, le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto e al chiuso, ovvero i parchi permanenti.

TITOLO II - PARCO DIVERTIMENTI DI S. CATERINA

Articolo 3 PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DEL PARCO DIVERTIMENTI

1. Il Luna park di Santa Caterina si svolge annualmente nel mese di Novembre, a partire dal penultimo sabato antecedente il giorno della Fiera di Santa Caterina, sino al giorno della fierastessa, con facoltà da parte dei singoli esercenti di prorogare lo stazionamento delle attrazioni di spettacolo viaggiante, con oneri a loro carico, per un periodo massimo compreso entro la prima Domenica del mese di Dicembre, nell'area appositamente individuata e allestita per le attrazioni di spettacolo viaggiante e coincidente con l'area adibita a parcheggio del Parco Acquatico compresa tra Viale Colli, Strada Borgeisa e Corso primo Levi.
2. L'insediamento delle attrazioni è fissato al Martedì antecedente la data di inizio del Parco. In ogni caso l'insediamento di tutte le attrazioni deve avvenire prima della visita della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo preposta alla verifica dell'agibilità dell'area.
3. E' fatto divieto ai gestori di ritirare le attrazioni prima della data ordinaria di chiusura dello stesso precisata al primo comma; è escluso tuttavia l'obbligo di permanenza per il periodo di proroga facoltativa del parco.

Articolo 4 ORARIO DI ESERCIZIO DEL PARCO DIVERTIMENTI

1. L'orario di attività del parco di divertimenti è fissato dal provvedimento di autorizzazione entro la fascia orario compresa tra le h. 13.00 e le h. 22.00 nei giorni feriali e tra le h. 10.00 e le h. 23.30 nei giorni prefestivi e festivi.

Articolo 5 ORGANICO DI PARCO

1 -Per il parco divertimenti di S. Caterina è stabilito l'organico di parco riportato nell'allegato al presente Regolamento, suddiviso per categorie di attrazioni contemplate nell'elenco ministeriale di cui all'art. 4 della legge nr. 337/68, ovvero: grandi attrazioni, medie attrazioni, piccole attrazioni. L'organico è comprensivo delle attività di commercio su area pubblica annesse al parco.

2 Concorre all'organico di parco un' attrazione costituente novità. Possono rientrare nel novero delle attrazioni novità le attrazioni appartenenti alle categorie “Grandi Attrazioni” e “Medie Attrazioni” di cui all'elenco ministeriale, che non abbiano partecipato al parco negli ultimi 3 anni antecedenti.

3. Qualora siano assenti attrazioni novità lo spazio può essere occupato dalla grande attrazione o media attrazione prima esclusa nella rispettiva graduatoria con più alto punteggio e, a parità di questo, con maggiore anzianità di iscrizione in licenza dell'attrazione.

4. Le “piccole attrazioni” funzionanti in maniera autonoma senza bisogno della presenza del titolare e/o di personale addetto e che non abbiano ingombro superiore a mq 1,5 ai fini del presente regolamento sono considerate “attrazioni minori” qualora non entrino in concorrenza con attrazioni presenti nell'organico di parco. Le attrazioni minori non sono soggette a particolari limitazioni quantitative a condizione che non arrechino intralcio alle attrazioni in organico.

Articolo 6 DISCIPLINA DELL'ATTRAZIONE NOVITA'

1. La qualificazione di “attrazione novità” non attribuisce alcun punteggio nella graduatoria determinata a norma dell'art. 8.

2. In presenza di più domande riferite ad attrazioni novità la priorità di partecipazione è definita secondo l'anzianità di iscrizione dell' attrazione sulla licenza di esercizio seguendo l'ordine cronologico inverso.

3. La partecipazione dell'attrazione come “novità” non consente la contemporanea partecipazione alla graduatoria ordinaria della categoria di appartenenza.

Articolo 7 AMMISSIONE AL PARCO DIVERTIMENTI

1. L'assegnazione delle aree per la partecipazione al Parco Divertimenti avviene, sino ad esaurimento dei posti disponibili previsti dall'organico di parco di cui all'art. 5, in applicazione della graduatoria di cui all'art. 8 suddivisa per categorie.

2. Non è mai consentito sostituire un'attrazione con altra attrazione appartenente a diversa categoria di cui all'elenco ministeriale.

3. Nell'ipotesi di mancanza di una attrazione, l'attrazione che acquisisce il diritto per scorrimento della graduatoria non può essere identica ad altra già presente nel parco.

Articolo 8 GRADUATORIE E PUNTEGGI

1. Ad ogni esercente viene attribuita, con riferimento a ogni attrazione, una posizione in graduatoria determinata secondo i seguenti criteri e con la seguente articolazione:

a) punteggio attribuito dalla frequenza al parco

effettiva partecipazione al Luna Park: per ogni edizione del parco, con decorrenza dal 2004: punti 5

b) punteggio attribuito dalla presentazione della domanda

la domanda di partecipazione da parte di coloro che per collocazione in graduatoria non rientrano nell'organico di parco attribuisce punti 2,5, fatto salvo quanto specificato al punto c)

c) effetti della mancata partecipazione al parco

la mancata partecipazione al parco divertimenti da parte del gestore che ha regolarmente presentato domanda e per posizione in graduatoria è compreso nell'organico di parco, salvo casi di forza maggiore che il gestore ha l'onere di documentare idoneamente, comporta la decurtazione di 1,5 punti del punteggio totale riferito all'attrazione; la rinuncia alla partecipazione da parte del gestore non compreso nell'organico di parco che, per effetto dello scorrimento della graduatoria conseguente a rinunce dei concessionari con punteggio più alto abbia acquisito il diritto di partecipazione al parco, comporta una riduzione del punteggio attribuibile a norma della lettera b) di 1,5 punti

2. I punteggi di cui alla lettera a) e b) non sono cumulabili con riferimento alla medesima edizione del parco.

3. La posizione in graduatoria è determinata dal punteggio complessivamente ottenuto, per ciascun esercente e per ciascuna attrazione, dalla somma algebrica ricavabile a norma di quanto stabilito alle lett. a), b) e c).

4. A parità di punteggio la posizione in graduatoria è determinata secondo l'anzianità di iscrizione in licenza dell'attrazione: a maggiore anzianità corrisponde più alta posizione in graduatoria.

5. A decorrere dalla edizione del parco successiva all'approvazione del regolamento la mancata presentazione della domanda entro i termini di scadenza per tre edizioni consecutive comporta l'azzeramento del punteggio, con conseguente espulsione dalla graduatoria

6. La graduatoria viene pubblicata entro il 15 settembre di ogni anno sulla base delle domande regolarmente presentate entro i termini di cui all'art. 9.

7. Una seconda pubblicazione della graduatoria è effettuata entro il 31 gennaio dell'anno successivo tenendo conto dei punteggi attribuiti per effetto del parco divertimenti di Novembre. Entro i 60 giorni successivi l'esercente interessato può presentare domanda motivata di revisione della propria posizione. Trascorsi i 60 giorni la graduatoria assume carattere definitivo.

8. In caso di correzione conseguente all'accoglimento delle osservazioni di un esercente la graduatoria sarà ripubblicata per altri 60 giorni all'albo pretorio, con contestuale comunicazione alle associazioni di categoria.

Articolo 9

DOMANDA E DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE

1. Le domande di partecipazione all'annuale Parco Divertimenti di S. Caterina con attrazioni di spettacolo viaggiante o con padiglioni dolciari devono essere obbligatoriamente presentate entro il 31 Agosto o il giorno immediatamente successivo qualora il predetto termine cada in giornata festiva. In caso di spedizione per posta fa fede il timbro postale. Le domande presentate oltre tale termine sono prive di qualunque effetto e si considerano come non presentate; pertanto è fatto divieto di attribuirvi alcun punteggio.

2. Nella domanda devono essere specificati:

- I. le generalità del titolare dell'attrazione (nome, cognome, data di nascita, residenza)
- II. fotocopia della licenza di esercizio che riporti l'attrazione per cui si presenta domanda
- III. il recapito presso il quale vanno inviate le comunicazioni e il numero di telefono al quale l'esercente è contattabile
- IV. numero partita IVA dell'azienda e codice fiscale
- V. precisa denominazione, come da elenco ministeriale, delle attrazioni che si intendono installare, e le misure precise delle stesse, nonché le misure di ogni altro ingombro relativo alle stesse (pedane, casse, tettoie ecc.)
- VI. codice identificativo dell'attrazione ai sensi del DM 7/5/2007
- VII. eventuale richiesta di cambio di attrazione con l'indicazione dei dati di cui al nr. V
- VIII. nel caso che l'esercente intenda far valere il subingresso nell'esercizio di ramo d'azienda ai fini dell'acquisizione del corrispondente punteggio a norma degli articoli 13 e 14 dovrà documentare idoneamente il trasferimento

3. Le dichiarazioni rese nella domanda costituiscono a tutti gli effetti dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 445/2000 e il dichiarante risponde penalmente ai sensi dell'articolo 76 del medesimo decreto per le dichiarazioni non rispondenti a verità.

4. La domanda non è presa in considerazione se l'attrazione non è ancora iscritta, per qualunque ragione, sulla licenza di esercizio dell'esercente.

Articolo 10

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI ESERCENTI IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA CHE PARTECIPANO AL PARCO DIVERTIMENTI

1. Gli esercenti il commercio su area pubblica che concorrono al parco divertimenti in conformità a quanto previsto dall'organico di parco devono far pervenire apposita istanza entro gli stessi termini fissati dall'art. 9

2. All'istanza devono essere allegati:

- a) fotocopia dell'autorizzazione amministrativa
- b) V.A.R.A. (verifica annua della regolarità contributiva e fiscale a norma della D.G.R. nr. 20- 380 del 26/7/2010 e seguenti modifiche e integrazioni) in corso di validità per l'anno in corso rilasciata dal Comune di rilascio della rispettiva autorizzazione. Nel caso di esercente con autorizzazione di altra regione

è richiesto l'analogo documento di attestazione della regolarità contributiva e fiscale previsto dalla rispettiva normativa regionale attuativa dell'art. 28 c. 2 bis del D.lgs. 114/1998, come modificato dalla legge 191/2009. Se la legislazione regionale di riferimento non prevede alcun obbligo in materia, la documentazione di regolarità contributiva e fiscale è sostituita da specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sotto la responsabilità del dichiarante.

Articolo 11 **ASSEGNAZIONE DELLE AREE**

1. L'assegnazione delle aree ai fini della partecipazione al parco divertimenti è comunicata al recapito indicato dall'esercente non oltre trenta giorni dall'inizio del parco. L'ufficio incaricato dell'istruttoria non risponde del ritardo di consegna della comunicazione per mancata o erronea indicazione del recapito. La graduatoria di partecipazione al parco è inoltre pubblicata all'albo pretorio dell'ente entro lo stesso termine.

2. Qualora il competente ufficio comunale abbia regolarmente assolto agli obblighi di cui ai commi precedenti l'assenza alla manifestazione dell'esercente verrà in ogni caso valutata in conformità al presente regolamento, con particolare riferimento all'art. 8.

3. Il titolare di attrazione ammessa al parco in applicazione della graduatoria di merito ha l'obbligo di comunicare in tempo utile, e comunque non oltre il 31 Ottobre, l'eventuale rinuncia alla partecipazione con comunicazione scritta, anche via posta elettronica ordinaria.

In caso di mancata comunicazione è applicata la sanzione di cui all'art. 22 del presente regolamento.

4. Ai fini dell'occupazione dell'area e prima dell'inizio dell'attività ogni gestore è tenuto a presentare:

- dichiarazione di collaudo annuale di ogni singola attrazione ai sensi del D.M. 19/8/1996 rilasciata da tecnico abilitato
- dichiarazione di corretto montaggio dell'attrazione rilasciata in conformità all'art. 6 del D.M. 18/5/2007 recante *Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante*
- certificato di assicurazione contro la responsabilità civile per i danni all'utenza.

Articolo 12 **CAUZIONE**

“I concessionari delle aree devono prestare cauzione provvisoria a copertura di eventuali danni al suolo ed alle infrastrutture per ogni attrazione secondo il seguente prospetto:

EURO 300,00 per le attrazioni di categoria GRANDE secondo l'elenco delle attrazioni di spettacolo viaggiante di cui all'art. 4 della l. 337/1968;

EURO 200,00 per le attrazioni di categoria media secondo l'elenco delle attrazioni di spettacolo viaggiante di cui all'art. 4 della l. 337/1968, nonché per i banchi gastronomici o padiglioni dolciari;

EURO 150,00 per le attrazioni di categoria PICCOLA secondo l'elenco delle attrazioni di spettacolo viaggiante di cui all'art. 4 della l. 337/1968.

Tale versamento dovrà essere effettuato non oltre il giorno di installazione dell'attrazione o del padiglione dolciario”

Articolo 13 SOPRALLUOGO

Al fine di garantire la tutela del territorio, prima dell'effettivo inizio ed alla conclusione dell'occupazione delle aree assegnate, alla presenza dei concessionari si dovrà procedere al sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi.

Il sopralluogo si dovrà effettuare nei modi e tempi che verranno definiti dal Dirigente, tecnico preposto, con la collaborazione della Polizia locale”

Articolo 14 CESSIONE DELL'ATTRAZIONE

1. Il presente articolo si applica esclusivamente nei confronti dei soggetti non ricompresi nell'art. 13
2. Se chi acquisisce l'attività o un ramo di attività è un familiare o affine entro il secondo grado o convivente more uxorio, con posizione anagrafica documentata da certificato di stato di famiglia o da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, gli viene riconosciuto il 90% del punteggio complessivo attribuito al dante causa; negli altri casi il 70% di detto punteggio.
3. Ai fini dell'acquisizione del diritto il subentrante deve documentare la regolare disponibilità dell'attrazione al momento della presentazione della domanda attraverso l'iscrizione sulla propria licenza della stessa; inoltre, ai fini della determinazione del punteggio di partecipazione, il subingresso deve risultare da idonea documentazione di cessione del ramo d'azienda, ossia da scrittura privata con firma autenticata o da rogito notarile
4. I requisiti e i punteggi acquisiti da persone fisiche non possono essere ceduti a società e viceversa.

Articolo 15 SUCCESSIONE

1. In caso di completa cessazione dell'attività di spettacolo viaggiante del dante causa (per decesso, invalidità o altro motivo) i diritti acquisiti dallo stesso sono trasferiti integralmente al familiare o affine fino al terzo grado o al convivente more uxorio che ne faccia regolare richiesta e che documentino il diritto acquisito (dichiarazione di successione, atto di donazione ecc.).

Articolo 16 CAMBIO DI ATTRAZIONE

1. Il cambio di attrazione a parità di punteggio può essere richiesto solo dalla ditta che abbia frequentato il parco con la stessa attrazione e consecutivamente almeno per i tre anni precedenti a quello cui si riferisce la richiesta di cambio.
2. L'autorizzazione può essere accordata con l'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate:
 - a) che la nuova attrazione rientri nella medesima categoria della precedente 10
 - b) che la sua installazione non sia di dimensioni tali da impedire o intralciare il posizionamento delle altre già presenti nel parco
 - c) nel parco non sia già presente un'attrazione uguale.

Articolo 17

PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO

1. Ciascun titolare di attrazione è tenuto ad esercitare l'attività in prima persona o tramite un rappresentante regolarmente autorizzato e menzionato nella licenza di esercizio. In caso di temporanea assenza durante l'attività del parco, ferme restando le sue responsabilità civili, penali e amministrative, è consentito l'esercizio per mezzo delle seguenti categorie di collaboratori, a condizione che almeno uno dei presenti sia maggiorenne:
 - parenti o affini fino al terzo grado o convivente more uxorio
 - terze persone purché conviventi con il titolare dell'attrazione e inserite nello stesso foglio di famiglia
 - dipendenti
2. I nominativi di tali collaboratori devono essere segnalati preventivamente all'amministrazione all'atto della domanda di partecipazione.
3. I concessionari dell'area devono provvedere, durante tutto il periodo di attività, alla pulizia della zona perimetrale nell'area occupata, rimuovendo i rifiuti e collocandoli negli appositi contenitori. A fine occupazione le ditte concessionarie devono provvedere alla pulizia finale dell'area occupata.
4. E' vietato entrare nel parco con i mezzi al seguito delle attrazioni per smontare le installazioni in orario di funzionamento del parco o in orario antecedente le ore 6 del mattino.

TITOLO III - SPETTACOLI CIRCENSI

Articolo 18

CONCESSIONE DELL'AREA AI COMPLESSI CIRCENSI E SIMILI

1. Per complessi circensi e simili si intendono ai fini del presente regolamento le attività spettacolari ed i trattenimenti compresi nelle sezioni da II a V dell'elenco ministeriale di cui alla legge 337/1968 e in particolare quelli compresi nella Sezione IV – *Circhi equestri e ginnastici* e nella Sezione V – *Esibizione moto-auto acrobatiche*
2. L'area disponibile per i complessi circensi è quella indicata all'art. 3, con l'esclusione dei Novembre e Dicembre - limitatamente al periodo di svolgimento del Luna Park di S. Caterina e alla settimana

precedente all'inizio del predetto Luna-park - nonché di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre, per la concomitanza con il periodo di attività del Parco Acquatico.

Articolo 19

PRENOTAZIONE DELL'AREA

1. L'area disponibile può essere prenotata con anticipo non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 inoltrando formale richiesta al Servizio Commercio in carta libera regolarmente sottoscritta e completa delle generalità del richiedente, estremi dell'autorizzazione d'esercizio, codice identificativo dell'attività.
2. Non saranno prese in considerazione e verranno pertanto respinte le richieste di prenotazione riferite a periodi non compresi nella disponibilità dell'area a norma dell'articolo precedente, nonché le domande che indicano un periodo entro il quale saranno scelti i giorni di effettiva permanenza superiore a trenta giorni.
3. Le richieste di prenotazione regolarmente presentate saranno esaminate secondo l'ordine di arrivo.

Articolo 20

MODALITA' DI CONCESSIONE DELL'AREA

1. La prenotazione deve essere formalizzata, a pena di decadenza del titolo di prenotazione di cui all'articolo precedente, con domanda in regola con l'imposta di bollo e riportante l'indicazione delle date precise di insediamento.
2. La domanda deve pervenire con anticipo non inferiore a 20 giorni dall'insediamento del Circo e deve contenere:
 - generalità complete del titolare della licenza d'esercizio
 - il codice fiscale del soggetto titolare
 - la precisa denominazione del complesso che si intende installare
 - il codice identificativo dell'attività ai sensi del DM 18/5/2007 *Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante*
 - il fascicolo tecnico del circo di cui all'art. 5 del DM 18/5/2007
 - il periodo prescelto per l'insediamento
 - idoneità alla detenzione degli animali ed elenco esaustivo degli animali autorizzati
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto della normativa CITES per gli animali esotici ospitati dal Circo debitamente sottoscritta dal legale rappresentante accompagnata da fotocopia di documento di identità dello stesso titolare
 - qualora, in relazione alla capienza delle strutture destinate ad accogliere gli spettatori sia richiesta la convocazione della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo contestualmente alla domanda deve essere esibita la ricevuta di pagamento dei diritti di sopralluogo previsti dall'Amministrazione Comunale per le sedute della stessa Commissione.

Articolo 21

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO

1. Il rilascio dell'autorizzazione temporanea d'esercizio sul territorio comunale, fatta salva l'osservanza delle altre disposizioni di legge e regolamentari, è subordinato alla verifica dei requisiti di agibilità di pubblico spettacolo delle strutture ai sensi dell'art. 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e nel rispetto delle modalità procedurali stabilite dagli artt. 141 e 141 bis del relativo Regolamento di esecuzione, come modificato dall'articolo 4 del D.P.R.28/5/2001 nr. 311

TITOLO IV - ESERCIZIO DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE IN ALTRE AREE

Articolo 22

CONCESSIONE TEMPORANEA DI AREE PER L'ESERCIZIO DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

1. L'esercizio dello spettacolo viaggiante su area pubblica è altresì consentito per un numero limitato di attrazioni in occasione di eventi e manifestazioni cittadine con richiamo di pubblico organizzate da associazioni senza finalità di lucro che godano del patrocinio dell'Amministrazione, dal Consorzio Turistico Turismovest, dalla Pro Loco, dai Comitati di Quartiere e nell'ambito delle feste di partito.
2. La concessione dell'area è subordinata al consenso, con espressa dichiarazione di volontà, del soggetto organizzatore, in presenza di spazi sufficienti e nel rispetto delle esigenze di sicurezza della manifestazione e dei vincoli indicati dal presente Regolamento. E' esclusa in ogni caso l'occupabilità delle aree di mercato nei giorni di svolgimento degli stessi. Non sono prese in considerazione le domande:
 - senza indicazione delle date per cui si richiede la concessione dell'area
 - prive della dichiarazione di consenso sottoscritta dal soggetto organizzatore.
3. Le aree di cui al comma 1 sono concedibili per un numero massimo di 5 attrazioni per bambini, di tipo medio e piccolo ed esclusivamente in concomitanza con l'evento e per la stretta durata dello stesso. Qualora l'evento si svolga in più giornate non continuative non è consentito l'esercizio, né la permanenza, dell'attrazione nei periodi intermedi
4. Ciascun gestore può ottenere la concessione dell'area per non più di 3 attrazioni.

Art. 22 bis

Concessione di temporanea di aree – Casi particolari

Relativamente alle grandi attrazioni contemplate nell'elenco Ministeriale di cui all'art. 4 della Legge 337/68 ss.mm., la Giunta Comunale può con proprio atto deliberativo ammettere la partecipazione delle medesime solo eccezionalmente e nei casi previsti di cui all'art. 22 comma 1°.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 23

PRIMA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Al fine del riconoscimento dei diritti acquisiti da parte dei singoli gestori, in sede di prima attuazione del presente Regolamento i punteggi di cui all'articolo 8 vengono applicati alla preesistente graduatoria agli atti dell'Ufficio preposto all'istruttoria del procedimento autorizzativo.

Articolo 24 SANZIONI

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento comunale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 25,00 e € 500,00 di cui all'articolo 7 bis del D.lgs. 267/2000, come modificato dalla legge 16/1/2003 nr. 3.

2. Ai sensi dell'articolo 16 della legge 24/11/1981 nr. 689 è ammesso il pagamento in misura ridotta più favorevole pari a € 50,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale

3. In caso di reiterazione della violazione ai sensi dell'art. 8 bis della legge 24/11/1981 nr. 689 il Dirigente preposto al rilascio dell'autorizzazione può disporre la sospensione della partecipazione al parco divertimenti per una edizione dello stesso, fermi restando gli effetti di cui all'articolo 8 del presente Regolamento conseguenti all'assenza derivante dall'applicazione della sanzione

ALLEGATO A REGOLAMENTO (Art. 5)

ORGANICO DI PARCO

nr. 6 attrazioni di tipo GRANDE

nr. 11 attrazioni di tipo MEDIO

nr. 1 attrazione NOVITA' (di tipo medio o grande)

nr. 13 attrazioni di tipo PICCOLO; nella categoria sono comprese non più di 4 rotonde

nr. 5 padiglioni per la vendita di alimenti così suddivisi: nr. 3 per la vendita di dolci e nr. 2 banchi gastronomici



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli

Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (TO) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it

P. IVA 00529840019

Proposta N. 2021 / 3705
COMMERCIO

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLE ATTRAZIONI DI SPETTACOLO
VIAGGIANTE E DEI CIRCHI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Li, 18/11/2021

IL DIRIGENTE
CIANCETTA DANIELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300
comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

Proposta N. 2021 / 3705
COMMERCIO

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLE ATTRAZIONI DI SPETTACOLO
VIAGGIANTE E DEI CIRCHI

VISTO DI CONFORMITA'

Visto di conformità dell'atto alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
FAVOREVOLE.

Li, 22/11/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
BONITO MICHELINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli

Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it

P.IVA 00529840019

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 80 del 25/11/2021

Certificato di Esecutività

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLE ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE E DEI CIRCHI .

Visto l'art. 134 – 3° comma – del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata in data 03/12/2021 è diventata esecutiva per decorrenza dei termini il 14/12/2021.

Città di Rivoli, 14/12/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa BONITO MICHELINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli

Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it

P.IVA 00529840019

Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 80 del 25/11/2021

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLE ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE E DEI CIRCHI .

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line per 15gg. consecutivi, dal 03/12/2021 al 18/12/2021

Rivoli, 20/12/2021

BONITO MICHELINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)